strativi, ufficialmente pubblicati, che hanno portata generale e che possono attribuire diritti e imporre obblighi ai singoli. Viceversa, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall'amministrazione, non costituiscono valido adempimento dell'obbligo di trasposizione.

2. In un settore in cui la trasposizione precisa delle direttive riveste particolare importanza, dato che si ha a che fare con un patrimonio comune la cui gestione è affidata, per i rispettivi territori, agli Stati membri, eventuali deroghe introdotte dalla legislazione di uno Stato membro ai divieti generali enunciati dalla direttiva 79/409 per garantire la conservazione degli uccelli selvatici devono basarsi su almeno uno dei motivi tassativamente elencati nell'art. 9, n. 1, della direttiva e devono conformarsi ai criteri dettati dal n. 2 dello stesso articolo allo scopo di limitare le deroghe allo stretto necessario e di consentirne la sorveglianza da parte della Commissione.

3. La circostanza che in uno Stato membro non si faccia uso di certi mezzi di caccia o di certe pratiche di distruzione vietate dalla direttiva 79/409, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, non può esonerare lo Stato membro interessato dall'obbligo di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari al fine di assicurare l'adeguata trasposizione delle disposizioni della direttiva stessa. Infatti, il principio della certezza del diritto esige che i divieti enunciati dalla direttiva siano riprodotti in norme giuridiche cogenti.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-339/87 *

I — Ambito normativo

1. *Le disposizioni comunitarie*

La direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, n. 85/411/CEE (GU L 233, pag. 33), è intesa all'instaurazione di un regime generale di protezione degli uccelli selvatici, nonché alla regolamentazione della caccia e del commercio di tali specie.

L'art. 18, n. 1, della direttiva stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro due anni dalla sua notifica e che ne informano immediatamente la Commissione. Essendo stata la direttiva notifi-

* Lingua processuale: l'olandese.

cata il 6 aprile 1979, il termine fissato per la sua trasposizione nel diritto nazionale è scaduto il 6 aprile 1981.

Le disposizioni della direttiva di cui si tratta nella presente causa sono le seguenti:

« *Art. 5*

Fatte salve le disposizioni degli artt. 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1, che comprenda in particolare il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente, in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

(...)

Art. 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'art. 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno

al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Art. 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lett. a).

2. Gli Stati membri vietano, inoltre, qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicate nell'allegato IV, lett. b).

Art. 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli artt. 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,

— nell'interesse della sicurezza aerea,

— per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

— per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

— le specie che formano oggetto delle medesime,

— i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,

— le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte,

— l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,

— i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito ».

2. *La normativa nazionale*

Le disposizioni olandesi controverse nella presente causa hanno ad oggetto la disciplina della caccia. Nei Paesi Bassi, la caccia è disciplinata principalmente dalla legge 3 novembre 1954 recante disposizioni sulla caccia (in prosieguo la « Jachtwet »). Tale legge è stata modificata da ultimo dalla legge 17 marzo 1988.

L'art. 2 di questa legge fornisce, ai fini della sua applicazione, talune definizioni relative ai vari tipi di selvaggina, e cioè gli animali selvatici, la piccola selvaggina, la selvaggina acquatica e la restante selvaggina.

L'art. 8, n. 1, della Jachtwet conferisce all'utilizzatore di un terreno il diritto di cacciare in tale terreno il colombaccio, la cornacchia nera, la taccola, la ghiandaia e la gazza, senza limiti di tempo e con l'ausilio di tutti i mezzi appropriati. Ai sensi del n. 3 di questa disposizione, tale utilizzatore può consentire ad altre persone, mediante un'autorizzazione scritta, di cacciare la selvaggina di cui al n. 1 nel terreno di cui ha l'uso. Tale autorizzazione ha una durata massima di un anno.

L'art. 10, n. 1, della Jachtwet vieta la ricerca, la raccolta e la detenzione di uova di selvaggina piumata, e vieta anche la turbativa non necessaria delle deposizione delle uova di questa selvaggina. Il n. 2 di tale disposizione prevede una deroga relativa alla ricerca, alla raccolta e alla detenzione delle uova della selvaggina di cui all'art. 8, n. 1, da parte del titolare del diritto di caccia, di coloro ai quali egli ha rilasciato autorizzazioni, dell'utilizzatore di un terreno, dei membri della sua famiglia e dei suoi dipendenti, purché la caccia di questa selvaggina sia aperta. Per quanto riguarda la ricerca, la raccolta e la detenzione di uova della selvaggina diversa da quella di cui all'art. 8, n. 1, da parte di queste persone, il divieto contenuto nel n. 1 non si applica se tali attività sono intese alla conservazione della selvaggina.

Gli artt. da 19 a 27 della Jachtwet riguardano l'esercizio della caccia. L'art. 19, n. 1, stabilisce che, salvo che vi si oppongano gli interessi dell'agricoltura, il titolare del diritto di caccia è tenuto a cacciare o a lasciar cacciare in un modo tale che la selvaggina sia conservata in quantità sufficiente o, nel caso in cui essa non esista, in modo tale che tale quantità sia raggiunta. L'art. 20, che fissa il regime dell'apertura e della chiusura della caccia, è così formulato:

« 1. La caccia della selvaggina di cui all'art. 8, n. 1, è aperta tutto l'anno, salvo disposizioni contrarie del ministro.

2. Il ministro determina (...) in quale misura è aperta la caccia della selvaggina diversa da quella menzionata all'art. 8, n. 1. Tale caccia non è aperta durante il periodo dal 16 febbraio al 15 luglio se non nella misura in cui lo richiedano gli interessi dell'agricoltura ».

In base a tale disposizione, il ministro dell'Agricoltura e della pesca ha adottato una decisione in data 8 agosto 1977, modificata da ultimo il 9 ottobre 1987. Tale decisione fissa la data dell'apertura e della chiusura della caccia per le specie seguenti: pernice, fagiano maschio, fagiano femmina, beccaccia, oca selvatica, oca lombardella e oca granaiola, ad eccezione di: piccole oche granaiole, germano reale, mestolone, alzavola, fischione, codone, moriglione, moretta grigia, canapiglia, moretta, beccaccino, piviere dorato, folaga e ghiandaia.

Ai sensi del regolamento 24 febbraio 1987, il ministro dell'Agricoltura e della pesca può rilasciare ai titolari di una licenza di caccia un'autorizzazione a cacciare un certo numero di specie di uccelli elencate in un allegato di detto regolamento. In base all'art. 3 dello stesso regolamento, un'autorizzazione può essere concessa solo se, a parere del ministro, non esiste alcun'altra soluzione soddisfacente, nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica, per evitare gravi danni alle colture, al bestiame, alle foreste, alle peschiere e alle acque o per la protezione della flora e della fauna. La durata di validità di tale autorizzazione è al massimo di un anno. Le autorizzazioni rilasciate al fine di evitare gravi danni possono essere concesse solo per un periodo che ricada nell'ambito del periodo menzionato relativamente alla specie interessata nell'allegato del regolamento. Una copia dell'autorizzazione viene trasmessa al capo della polizia locale nella cui circoscrizione il titolare della licenza è autorizzato ad esercitare la caccia.

L'art. 22 della Jachtwet che fissa le norme relative ai mezzi di caccia autorizzati è così formulato:

« 1. Possono essere utilizzati per la caccia:

a) i fucili conformi alle prescrizioni del ministro;

b) i cani diversi dai cani lunghi;

c) i capanni per la caccia alle anatre registrati;

d) gli uccelli da caccia, cioè i falconi e gli astori;

e) gli uccelli da richiamo, a condizione che non siano né accecati né mutilati e ad eccezione della anatre da richiamo;

f) gli strumenti di richiamo, laddove non sono stati esclusi dal ministro.

2. Oltre ai mezzi indicati nel n. 1 sono autorizzati per la caccia della selvaggina di cui all'art. 8, n. 1, i mezzi appropriati per stanare o abbattere la selvaggina, i furetti, le reti e le trappole.

3. (...)

4. È vietato esercitare la caccia o trovarsi in campagna al fine di esercitare la caccia con mezzi non autorizzati.

5-8. (...) ».

L'art. 26, n. 1, precisa che è vietato cacciare la selvaggina per la quale la caccia non è aperta. In base alla stessa disposizione è vie-

tato, in particolare, esercitare la caccia mediante fucile da veicoli a motore o da altro tipo di veicolo e da talune imbarcazioni.

L'art. 27 della Jachtwet autorizza il ministro a concedere deroghe al divieto di cacciare la selvaggina per la quale la caccia non è aperta, in particolare ai fini dell'organizzazione delle competizioni di cani da caccia o dell'addestramento di cani da caccia. Queste autorizzazioni possono essere accompagnate da talune restrizioni.

Gli artt. da 43 a 59 della Jachtwet contengono disposizioni relative ai danni. A norma degli artt. 53 e 54 il ministro, in deroga alle disposizioni contenute nella legge o adottate a norma di quest'ultima, può concedere licenze di caccia al fine di evitare o limitare i danni. Queste licenze possono essere sottoposte a talune condizioni.

L'art. 60 della Jachtwet vieta di detenere al fine della vendita, di offrire in vendita, di vendere o di consegnare selvaggina morta o viva che non è stata ottenuta in conformità alla legge o alle disposizioni adottate in esecuzione di quest'ultima durante il periodo dall'apertura della caccia fino al decimo giorno successivo la chiusura della caccia di tale selvaggina. Tale disposizione vieta anche di detenere, di offrire in vendita, di vendere o di consegnare selvaggina morta o viva per il periodo dall'undicesimo giorno successivo alla chiusura della caccia fino all'apertura della caccia di tale selvaggina.

3. *Gli antefatti*

Con lettera 28 ottobre 1985, la Commissione, ritenendo che talune disposizioni della normativa olandese in materia di caccia degli uccelli non fossero compatibili con la direttiva, avviava il procedimento di cui all'art. 169 del trattato CEE contro il regno dei Paesi Bassi.

Nella risposta a tale lettera, in data 18 febbraio 1986, il governo olandese sosteneva la compatibilità della legge sulla caccia e della prassi amministrativa con le disposizioni della direttiva. Esso inviava inoltre alla Commissione un disegno preliminare di legge di modifica della Jachtwet. Non ritenendo soddisfacenti tali chiarimenti, la Commissione, in data 11 febbraio 1987, emetteva il parere motivato contemplato all'art. 169 del trattato CEE, che rimaneva senza risposta.

II — Fase scritta del procedimento e conclusioni delle parti

Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 28 ottobre 1987, la Commissione, in conformità all'art. 169 del trattato CEE, ha adito la Corte con un ricorso nel quale vengono addebitati al regno dei Paesi Bassi taluni inadempimenti nel settore della conservazione degli uccelli selvatici.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare che il regno dei Paesi Bassi, non adottando nel termine stabilito tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, concernente la

conservazione degli uccelli selvatici, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del trattato CEE;

2) condannare il regno dei Paesi Bassi alle spese.

Il *regno dei Paesi Bassi* conclude che la Corte voglia:

1) respingere il ricorso;

2) condannare la Commissione alle spese.

III — Mezzi e principali argomenti delle parti

Secondo la *Commissione*, avendo la direttiva instaurato un regime generale di protezione degli uccelli selvatici al quale si può derogare solo in presenza di circostanze particolari, la normativa olandese sulla caccia è incompatibile con la direttiva in *sei* punti.

Prima censura: le specie di uccelli che possono essere cacciate

La Commissione sostiene che le seguenti specie, che possono essere cacciate a norma degli artt. 2 e 20 della Jachtwet, sono protette dalle disposizioni della direttiva:

— il fagiano di monte, specie di cui, a norma dell'art. 5, lett. a), e dell'art. 7, n. 3, nonché dell'allegato II, parte 2°, della direttiva, gli Stati membri non possono autorizzare la caccia;

— tutte le specie di oche e di anatre, mentre solo talune specie sono menzionate nell'art. 7, n. 3, e nell'allegato II della direttiva;

— il croccolone, mentre tale specie figura nell'allegato I della direttiva e deve pertanto costituire oggetto di misure di protezione speciale;

— la cornacchia nera e la cornacchia mantellata, il corvo comune, la taccola, la ghiandaia e la gazza, mentre queste specie non figurano nell'allegato II della direttiva.

La Commissione ritiene che gli artt. 2 e 20 della Jachtwet autorizzino l'amministrazione nazionale ad adottare iniziative che superano i limiti stabiliti dalla direttiva. Infatti, il ministro competente può autorizzare la caccia di talune specie di uccelli che non figurano all'allegato II della direttiva, quali il fagiano di monte ed il croccolone. La decisione ministeriale 8 agosto 1977 autorizza anche la caccia della ghiandaia, mentre questa specie non figura nell'allegato II della direttiva. Tale situazione giuridica può rendere più difficile per gli interessati adire le vie legali contro iniziative del ministro incompatibili con la direttiva.

Il *governo olandese* sostiene che gli artt. 2 e 20 della Jachtwet, tenuto conto anche delle norme di applicazione basate sull'art. 20, danno attuazione, in maniera adeguata, alle disposizioni della direttiva.

Il governo olandese osserva che l'art. 2 della Jachtwet indica le specie alle quali si applica la stessa legge e che nell'ambito del campo di applicazione di tale legge si può esercitare la caccia solo se è aperta la caccia della

specie interessata. Esso sostiene che il fatto che una specie animale sia menzionata nell'art. 2 della Jachtwet non significa che tale specie possa sempre essere cacciata, ma che la caccia della specie interessata è aperta solo se sussistono taluni presupposti.

Per quanto riguarda la ghiandaia, il governo olandese chiarisce che, benché anche tale specie rientri nella sfera d'applicazione del combinato disposto degli artt. 20, n. 1, e 8, n. 1, della Jachtwet, il ministro competente, facendo uso del suo potere di stabilire deroghe, ha deciso, in data 8 agosto 1977, che il periodo della caccia si estende dal 15 luglio al 30 aprile successivo. Dal 1° maggio al 15 luglio non si può quindi esercitare la caccia della ghiandaia.

Il governo olandese sostiene che gli altri uccelli che rientrano nel regime dell'art. 20, n. 1, della Jachtwet appartengono a specie che causano o possono causare durante tutto l'anno gravi danni all'agricoltura nell'intero territorio dei Paesi Bassi. Il mantenere aperta la caccia è la sola possibilità per evitare o per combattere gravi danni all'agricoltura e per tutelare la flora nonché il resto della fauna. La minaccia di gravi danni per l'agricoltura, in particolare, i semi, il piantime, le gemme degli alberi da frutta, gli arbusti ornamentali, la frutta, gli ortaggi a foglie e bulbi, è presente tutto l'anno a causa del carattere multiforme dell'agricoltura olandese e della scelta di nutrimento poco specifica delle specie interessate. I mezzi di difesa e di caccia, tra i quali il fucile e le trappole per le cornacchie, applicati su larga scala nei Paesi Bassi, consentono di contenere entro limiti ragionevoli i danni causati all'agricoltura, pur assicurando un'ottima conservazione delle specie di uccelli di cui trattasi.

Il governo olandese sostiene che l'art. 9 della direttiva prevede l'eventuale necessità di deroghe, in particolare per prevenire gravi danni alle colture e per la protezione della flora e della fauna. Esso osserva che, anche se le circostanze specifiche non rendono necessaria la protezione, il ministro dell'Agricoltura e della pesca fa uso del suo potere di adottare misure di deroga. Il regime dell'art. 20, n. 1, della Jachtwet non conferisce quindi un potere che ecceda quanto è consentito dalla direttiva.

Secondo il governo olandese, nel regime di cui all'art. 20, n. 2, della Jachtwet, la caccia di specie che non rientrano nell'art. 20, n. 1, di tale legge è vietata, in quanto il ministro dell'Agricoltura e della pesca non abbia adottato misure diverse. Il ministro ha stabilito in quale misura la caccia di selvaggina diversa da quella menzionata nell'art. 8, n. 1, della direttiva è aperta in due provvedimenti di attuazione basati sull'art. 20, n. 2, di tale legge, cioè il decreto 8 agosto 1977 ed il regolamento 24 febbraio 1987.

Il governo olandese fa notare che, ai sensi della decisione ministeriale 8 agosto 1977, la caccia è aperta solo per le specie di uccelli elencate nell'allegato II della direttiva, ad eccezione della ghiandaia. Esso sottolinea che tale decisione ha contemplato la ghiandaia solo per chiudere durante il periodo di nidificazione la caccia di tale specie, che è del resto aperta tutto l'anno, in conformità all'art. 20, n. 1, della Jachtwet.

Il governo olandese fa presente che le per le specie di uccelli che non possono essere cacciate nei Paesi Bassi sono ancora rilasciate solo le autorizzazioni di caccia di cui al regolamento 24 febbraio 1987. Un'autorizzazione di tale tipo non conferisce il potere di derogare alle disposizioni stabilite dalla, o a norma della, legge. Tale regolamento non è una semplice prassi amministrativa, ma un atto ministeriale basato sulla legge sulla caccia, al quale non si può derogare. Così, la caccia del fagiano di monte, del croccolone e della cornacchia mantellata è chiusa durante tutto l'anno, in conformità al combinato disposto degli artt. 8, n. 1, e 20, n. 2, della Jachtwet, ed in ragione del fatto che tali uccelli non sono menzionati nel regolamento 24 febbraio 1987.

In ultimo luogo, il governo olandese precisa che in via di principio la caccia non è aperta in periodo di nidificazione e di deposizione delle uova, cioè durante il periodo tra il 16 febbraio e il 15 luglio. Il regolamento 24 febbraio 1987 relativo alla cornacchia nera, alla taccola, alla gazza e alla ghiandaia ammette deroghe solo se l'apertura della caccia è necessaria per prevenire e combattere danni gravi all'agricoltura. A suo parere, si tratta dunque in questo caso della protezione di interessi determinati, contemplata dall'art. 9 della direttiva.

Seconda censura: le deroghe relative a talune specie di uccelli

La *Commissione* ritiene che la normativa olandese, ed in particolare l'art. 8 della Jachtwet, consenta all'utilizzatore dei terreni di cacciare, senza limiti di tempo e con l'ausilio di tutti i mezzi idonei a stanare o ad abbattere la selvaggina, con l'ausilio di furetti, reti e trabocchetti, i colombacci, la cornacchia nera, la taccola, la ghiandaia e la gazza. Ora, il combinato disposto degli artt. 5 e 7 nonché dell'allegato II della direttiva non consente la caccia di dette specie, ad eccezione del colombaccio. A norma dell'art. 7, n. 4, della direttiva, la caccia del colombaccio non può essere autorizzata senza limiti di tempo. Inoltre, il combinato disposto dell'art. 8 e dell'allegato IV della direttiva vietano l'uso di tali trappole.

La Commissione rileva che, benché non sia escluso che la caccia delle specie di uccelli soprammenzionate possa essere autorizzata in base all'art. 9 della direttiva per evitare danni gravi alle colture o per proteggere la fauna, il rimedio preso adottato dalla normativa olandese non è tuttavia appropriato. Infatti, una disposizione legislativa quale quella di cui è causa non consente di valutare, come stabilisce l'art. 9 della direttiva, le circostanze di tempo e di luogo specifiche per ciascun caso.

Il *governo olandese* osserva che il ministro ha la possibilità di chiudere la caccia di queste specie per un periodo determinato o in talune parti del territorio ed ha fatto uso di tale potere solo relativamente alla ghiandaia. Esso aggiunge che la caccia delle altre specie di uccelli considerate dalla legge non è stata chiusa, tenuto conto dei danni causati e che possono essere causati da questi uccelli. Poiché nessuno di questi uccelli è considerato come una selvaggina appetita, il rischio che essi siano cacciati in mancanza di danni gravi è del tutto esiguo. Per quanto riguarda l'uso di trabocchetti, il governo olandese sottolinea che tali trappole non sono utilizzate per gli uccelli.

Terza censura: la ricerca, la raccolta e la detenzione di uova di talune specie di uccelli

La *Commissione* critica all'art. 10, n. 2, della Jachtwet perché autorizza la ricerca, la raccolta e la detenzione di uova delle specie di uccelli elencate nell'art. 8, n. 1, mentre, a norma dell'art. 6, n. 2, e dell'allegato III, parte 1°, della direttiva, tale autorizzazione può essere concessa solo per quanto riguarda il colombaccio. Il fatto che, secondo il governo olandese, queste attività non vengono svolte in pratica non può esonerare i Paesi Bassi dall'obbligo ad essi incombente di rendere il testo della legge conforme alla direttiva.

Il *governo olandese* replica che la ricerca e la raccolta di uova delle specie di uccelli di cui all'art. 8, n. 1, della Jachtwet non sono effettuate.

Quarto addebito: le deroghe relative alla prevenzione di danni

La *Commissione* sostiene che l'art. 20, n. 2, nonché gli artt. 53 e 54 della Jachtwet non sono conformi all'art. 9 della direttiva. Infatti, tale disposizione autorizza deroghe al divieto generale solo a talune condizioni, nella fattispecie per prevenire danni gravi. Secondo la Commissione, è molto importante che queste condizioni siano riprodotte esattamente nella normativa olandese e costituiscano oggetto di una valutazione particolare che operi una distinzione, in particolare, tra la necessità della caccia in quanto tale e la necessità dell'uso di un mezzo di caccia determinato. Essa ritiene che definizioni generali poco precise ed incomplete, quali quelle che figurano nell'art. 53 della legge, rendono più difficile per gli interessati impugnare delle decisioni che deroghi al divieto generale. Così, l'art. 53 consente il rilascio di autorizzazioni di cacciare specie che, secondo la direttiva, non possono essere cacciate nei Paesi Bassi, come il croccolone, il fagiano di monte e l'oca colombaccio.

Per quanto riguarda l'art. 54 della Jachtwet, la Commissione precisa che tale disposizione non è compatibile con la direttiva in quanto l'art. 9 prescrive che le misure derogatorie siano destinate a prevenire danni gravi.

Il *governo olandese* sostiene, per quanto riguarda le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 53 della Jachtwet, che tali autorizzazioni vengono ancora concesse solo per prevenire e combattere i danni gravi causati da talune specie che, in conformità all'allegato II della direttiva, possono essere cacciate nei Paesi Bassi e per le quali la caccia è aperta nei Paesi Bassi durante tutto l'anno o una parte di esso. Queste autorizzazioni sono concesse solo se non esiste alcun'altra soluzione soddisfacente per prevenire e combattere danni gravi nel senso indicato dalla direttiva. Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo cui l'art. 9 della direttiva richiede che la necessità dell'uso di taluni mezzi di caccia costituisca oggetto di una valutazione distinta rispetto alla necessità della caccia in quanto tale, il governo olandese osserva che, a norma dell'art. 7 della direttiva, le specie di uccelli elencate all'allegato II della direttiva possono costituire oggetto di atti di caccia nell'ambito della normativa nazionale. Per quanto riguarda i mezzi di caccia, i divieti posti dall'art. 8 e dall'allegato IV della direttiva sono rispettati nei Paesi Bassi.

Relativamente al mandato che può essere concesso dal ministro dell'Agricoltura e della pesca a norma dell'art. 54 della Jachtwet per limitare la popolazione di una o più specie elencate nominativamente, il governo olandese rileva che tale mandato, a cui del resto si accompagnano rigorose condizioni, può essere rilasciato solo per evitare danni. Le persone alle quali viene conferito il mandato devono limitare la popolazione delle specie elencate nel mandato nelle zone che vi sono indicate. Inoltre, il mandato di cui trattasi è conferito solo se non esiste alcun'altra soluzione soddisfacente per combattere e prevenire questi danni. Secondo il governo olandese, il sistema soddisfa quindi le condizioni poste dall'art. 9 della direttiva. Infine, i mandati ex art. 54 della Jachtwet sono, in generale, conferiti solo per quanto riguarda piccioni e specie animali forestiere tornate allo stato selvatico.

Per quanto riguarda il fatto che è più difficile per gli interessati contestare comportamenti che essi ritengano incompatibili con la direttiva, il governo olandese sostiene che nessun rimedio giuridico diretto è ammesso contro la Jachtwet dato che né la direttiva né le altre disposizioni di diritto comunitario comportano un tale obbligo. Per contro, il giudice nazionale può controllare, nell'ambito di un ricorso individuale, l'applicazione concreta di tale legge alla luce delle pertinenti disposizioni della direttiva.

Quinta censura: la caccia dagli aerei

Secondo la Commissione, la Jachtwet non vieta la caccia dagli aerei, benché il combinato disposto dell'art. 8, n. 2, e dell'allegato IV della direttiva imponga agli Stati membri di vietarla. Il fatto che in pratica gli aerei non vengano attualmente usati nei Paesi Bassi gli aerei come mezzo di caccia non può esonerare tale Stato dall'obbligo di trasporre le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale.

Il *governo olandese* replica che nei Paesi Bassi non si fa uso di aerei per cacciare la selvaggina. Inoltre, dall'art. 26, n. 2, della Jachtwet risulta che è vietato cacciare la selvaggina mediante aerei. Per tale motivo, anche la braccatura effettuata in tal modo, che costituisce una forma di localizzazione della selvaggina, è vietato.

Sesta censura: le deroghe per le competizioni di cani da caccia

La *Commissione* fa presente che, a norma dell'art. 27 della Jachtwet, il ministro può autorizzare deroghe alla legge ai fini dell'organizzazione di competizioni o dell'addestramento di cani da caccia, benché la direttiva non preveda alcuna deroga di tale tipo. Tale disposizione è formulata in termini talmente generali che da essi non risulta alcuna restrizione.

Il *governo olandese* fa notare che, quando viene rilasciata un'autorizzazione per l'addestramento di cani da caccia, si fa riferimento solo all'addestramento di tali cani e alla localizzazione della selvaggina. Tali autorizzazioni vengono rilasciate per consentire al titolare di fare acquistare al suo cane l'esperienza dell'inseguimento della selvaggina e non permettono di catturare o uccidere animali per i quali la caccia non è aperta in quel momento. A norma dell'art. 23 della Jachtwet, qualsiasi persona è tenuta

ad impedire che un cane che si trovi sotto la sua custodia ricerchi, insegua, catturi o uccida selvaggina in zone nelle quali tale persona non è autorizzata ad esercitare la caccia.

IV — Risposte delle parti ai quesiti scritti posti dalla Corte

Su richiesta della Corte, il *governo olandese* le ha trasmesso i testi di tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative alla caccia degli uccelli attualmente in vigore nei Paesi Bassi.

In risposta al quesito della Corte inteso a conoscere quali di queste disposizioni essa ritiene ancora incompatibili con le disposizioni della direttiva n. 79/409, dato che il convenuto aveva annunciato nelle sue memorie talune modifiche delle disposizioni controverse, la *Commissione* ha comunicato alla Corte che nessuna di queste modifiche è stata adottata. Essa ha quindi dichiarato di tenere ferme tutte le censure sollevate nei confronti della normativa olandese in materia di caccia degli uccelli.

M. Díez de Velasco
giudice relatore